



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

Registro Generale n. 79

ORDINANZA N. 53 DEL 22-10-2020

Albo Pubblicazione n. 986

COPIA

Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 51 DEL 20 OTTOBRE 2020 DI ISTITUZIONE DELLE ZONE ROSSE DI POZZA ED UMITO CAUSA DIFFUSIONE CONTAGIO DA SARS-COVID 19

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i Decreti Legge del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, 16 luglio 2020, n.76; **VISTI** i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

RICHIAMATO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

VISTO che il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 ha modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020; 3;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 con la quale è stato **PROROGATO**, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31/01/2021;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di*



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*;

VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». [GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020]

VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.258 del 18-10-2020);

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.655 del 25 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 666 del 22 aprile 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 667 del 22 aprile 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.680 dell'11 giugno 2020;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019."*



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

CONSIDERATO che - con Ordinanza n. 51 del 20/10/2020 – dopo aver appreso dall'Autorità Sanitaria dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi positivi a SARS-CoV2/COVID-19 sul territorio comunale, con particolare riferimento alle Frazioni di Pozza e Umito – venivano disposte specifiche misure di limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata ed in uscita del territorio interessato, inclusa la sospensione delle attività commerciali e produttive non essenziali; il provvedimento si era reso necessario al fine di contenere l'ulteriore diffusione del virus nella comunità interessata e potenziare l'attività di individuazione di eventuali altri soggetti positivi, per valutare la reale incidenza della patologia nell'ambito dell'area di diffusione del contagio;

PRESO ATTO che:

- le misure adottate hanno contenuto i contagi e si sono dimostrate efficaci;
- la popolazione residente e dimorante nelle frazioni di Pozza ed Umito è stata sottoposta a screening volontario;
- tutti i casi confermati ed i loro contatti sono sottoposti ad isolamento domiciliare con sorveglianza attiva;

RITENUTO CHE l'attuale situazione è sotto controllo e appaiono venute meno, al momento, le condizioni che avevano determinato la necessità di emanare gli specifici provvedimenti nell'area interessata;

VALUTATA l'opportunità di eliminare le misure previste con l'ordinanza sindacale n. 51 del 20/10/2020 quale quella dell'isolamento totale, che, se mantenute, sarebbero eccessivamente penalizzanti per coloro che non siano obbligati all'isolamento domiciliare in virtù della normativa e dei protocolli attualmente in vigore;

RITENUTO, altresì, che comunque non è del tutto escludibile la comparsa di nuovi casi confermati, considerata la numerosità dei soggetti contagiati, l'eventuale presenza di contatti non dichiarati, nonché delle potenziali situazioni derivanti dagli spostamenti consentiti delle persone residenti;

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla revoca dell'Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 51/2020 e alla sospensione delle disposizioni in essa contenute, che cessano di avere efficacia al fine di consentire la ripresa delle normali attività sociali, produttive, commerciali e lavorative nel territorio interessato;
- ribadire l'obbligo dell'uso delle mascherine o altre protezioni idonee a proteggere le vie respiratorie, in tutti i luoghi chiusi e all'aperto accessibili al pubblico, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata, fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento ed il rispetto delle misure igieniche di prevenzione;
- mantenere elevato il livello di attenzione circa il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali adottati per l'emergenza e sugli obblighi connessi ai provvedimenti di isolamento



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

e quarantena, nonché sulla eventuale insorgenza di sintomatologia COVID-19 correlata, con adozione di tutte le procedure previste per le diverse fattispecie;

DATO ATTO che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico locale le misure indicate potranno essere rimodulate;

RICHIAMATI

- la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRES “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”,
- il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 – “*Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020*”;
- il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19”- Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione; 4

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

ORDINA

per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con effetto immediato:

1. la revoca dell’Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 51 del 20/10/2020
2. conseguentemente la sospensione e la cessazione dell’efficacia delle disposizioni in essa contenute, al fine di consentire la ripresa delle normali attività sociali, produttive, commerciali e lavorative nel territorio delle Frazioni di Pozza ed Umito del Comune di Acquasanta Terme interessati dalle specifiche misure.

RIBADISCE

l’obbligo per tutta la popolazione, fatte salve le esenzioni già previste dai provvedimenti regionali e nazionali vigenti, dell’uso delle mascherine o altre protezioni idonee a proteggere le vie respiratorie, in tutti i luoghi chiusi e all’aperto accessibili al pubblico, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata, fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento ed il rispetto delle misure igieniche di prevenzione.

RACCOMANDA

di mantenere elevato il livello di attenzione circa il rispetto dei provvedimenti regionali e nazionali adottati per l’emergenza e sugli obblighi connessi ai provvedimenti di isolamento e quarantena, nonché sulla eventuale insorgenza di sintomatologia COVID-19 correlata, con adozione di tutte le procedure previste per le diverse fattispecie.



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

INFORMA

che restano efficaci e vigenti le misure previste dalla normativa nazionale e dai protocolli per il contrasto della diffusione del virus SARS-COVID 19.

Si richiamano la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRES “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 5 “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione.

In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico regionale e locale le misure indicate potranno essere rimodulate.

AVVISA

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 *“conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010, n.104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/1/1971, n.199, entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune
2. La trasmissione di copia a:
 - ✓ Prefetto della Provincia di Ascoli Piceno;
 - ✓ Questore di Ascoli Piceno;
 - ✓ Presidente della Giunta Regionale Marche;
 - ✓ Dipartimento Sanità della Regione Marche;
 - ✓ ASUR n. 5 — Dipartimento di Prevenzione;
 - ✓ Carabinieri Comando Stazione di Acquasanta Terme;
 - ✓ Carabinieri Forestali Parco;
 - ✓ Ufficio di Polizia Locale.

F.TO IL SINDACO
(*DOTT. STANGONI SANTE*)



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio n. 986, per 15 giorni consecutivi dal 22-10-2020 al 06-11-2020
Acquasanta Terme, 22-10-2020

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
AGENTE P.L.

Alessandro Ranciaffi